



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Oggetto

Indennità
disoccupazione

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. LUCIA ESPOSITO - Presidente -
- Dott. ROSSANA MANCINO - Consigliere -
- Dott. FRANCESCO BUFFA - Consigliere -
- Dott. ATTILIO FRANCO ORIO - Consigliere -
- Dott. ALESSANDRO GNANI - Rel. Consigliere -

R.G.N. 5073/2020

Cron.

Rep.

Ud. 28/01/2025

CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 5073-2020 proposto da:

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [redacted]

[redacted]

2025

- *ricorrente* -

448

contro

[redacted]

- *intimato* -

avverso la sentenza n. 1384/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 30/07/2019 R.G.N. 715/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/01/2025 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI.

RILEVATO CHE



La Corte d'appello di Milano confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda proposta da [REDACTED] collaboratore a progetto della [REDACTED] s.r.l., e avente ad oggetto la domanda di disoccupazione di cui all'art.15, co.6 d.lgs. n.22/15 (DIS-COLL) relativa a 60 giorni rispetto ai quali non erano stati pagati i contributi dalla società.

Riteneva la Corte d'appello che fosse dovuta l'indennità operando il principio di automaticità della prestazione anche in favore dei lavoratori parasubordinati.

Avverso la sentenza ricorre l'Inps per un motivo illustrato da memoria.

[REDACTED] è rimasto intimato.

All'adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.

CONSIDERATO CHE

Con l'unico motivo di ricorso, l'Inps deduce violazione o falsa applicazione degli artt.2, commi da 26 a 32 l. n.335/95, 15 d.lgs. n.22/15, in relazione all'art.2116 c.c. Sostiene che il principio di automaticità delle prestazioni non opera in favore delle collaborazioni coordinate continuative o a progetto.

Il motivo è fondato.

Questa Corte (Cass.30474/24), con orientamento cui s'intende dare continuità, ha già deciso causa analoga alla presente avente ad oggetto l'indennità di disoccupazione chiesta da un lavoratore parasubordinato. È stato in particolare affermato che, ai fini del riconoscimento della indennità di disoccupazione



mensile denominata DIS-COLL, non si applica ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata di cui all'art.2, co.26, l. n.335/95 il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali, sancito dall'art.2116, co.1 c.c.

La soluzione deve ribadirsi anche per i lavoratori a progetto, accomunati ai collaboratori coordinati continuativi dall'art.15, co.1 d.lgs. n.22/15. In particolare, anche per i collaboratori a progetto vale quanto osservato dalla richiamata ordinanza riguardo ai collaboratori coordinati continuativi (punto, 5), ovvero che il citato art.15, nel disporre che l'indennità DIS-COLL sia rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati (comma 3), conferisce rilievo ai soli contributi effettivamente accreditati. Lo stesso deve dirsi per il successivo comma 6: nel prevedere che l'indennità sia corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione del lavoro al predetto evento, esso discorre di contribuzione accreditata.

Riguardo specificamente il collaboratore a progetto, questa Corte ha deciso in termini identici con la pronuncia n.31303/24.

Conclusivamente la sentenza va accolta non essendosi la Corte d'appello attenuta al suesposto principio e, non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto dell'originaria domanda.



Le spese dell'intero processo sono compensate attesa la sopravvenienza al ricorso del riportato orientamento di legittimità sul tema.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'originaria domanda; compensa le spese dell'intero processo.

Roma, deciso all'adunanza camerale del 28.1.25

La Presidente

Lucia Esposito

